Federazione Italiana Giuoco calcio Lega Nazionale Dilettanti Delegazione Distrettuale di Tolmezzo

Stagione Sportiva 2009/2010

COMUNICATO UFFICIALE N° 34 DEL 20 GENNAIO 2010

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

1.1. COMUNICATO UFFICIALE N. 70/A DELLA F.I.G.C.

Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del C.U. N. 70/A, della F.I.G.C. inerente integrazioni nella composizione degli Organi Territoriali della Giustizia Sportiva.

COMUNICATO UFFICIALE N. 70/A

Il Consiglio Federale

Ravvisata la necessità di provvedere ad integrare la composizione di alcuni Organi Territoriali della giustizia sportiva;

- viste le proposte del Presidente Federale;
- visti gli artt. 27 e 35 dello Statuto Federale

ha deliberato

di integrare la composizione degli Organi Territoriali della giustizia sportiva con le nomine di cui all'allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 DICEMBRE 2009

	COMITATO REGIONALE FRIULI V.G.						
omissis			AII. A)				
	Antonio Di Sebastiano	Giancarlo Abete					
	IL SEGRETARIO	IL PRESIDENTE					

Delegazione di Udine

Sostituto Giudice Sportivo EPIFANI Edoardo, in sostituzione di ALBERTINI Enzo, dimissionario

...omissis...

1.2. COMUNICATO UFFICIALE N. 72/A DELLA F.I.G.C.

Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del C.U. N. 72/A, della F.I.G.C. inerente la proroga fino al 30 giugno 2010 del mandato Commissariale conferito al rag. Carlo Tavecchio del Comitato Interregionale.

COMUNICATO UFFICIALE N. 72/A

Il Consiglio Federale

- preso atto che il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, ha rilevato come si renda necessario proseguire nel commissariamento del Comitato Interregionale, al fine di garantire la continuità operativa nella gestione e nella organizzazione dell'attività agonistica dei Campionati di Serie D e Juniores, in avanzato corso di svolgimento;
- ritenuto che, nel caso di specie, ricorrono le condizioni per prorogare il mandato Commissariale, confermando il rag. Carlo Tavecchio nelle funzioni allo stesso attribuite con il C.U. n. 155/A del 17 giugno 2009;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

delibera

di prorogare fino al 30 giugno 2010 il mandato Commissariale conferito al rag. Carlo Tavecchio, confermando allo stesso tutti i poteri necessari per l'espletamento delle funzioni del Presidente, del Vice Presidente, del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Direttivo del Comitato Interregionale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 DICEMBRE 2009

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Antonio Di Sebastiano

Giancarlo Abete

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

2.1. CIRCOLARE N. 37 DELLA L.N.D.

Trascriviamo qui di seguito il testo integrale della Circolare n. 37 della L.N.D.:

Oggetto: Copertura della polizza RCT/O, stipulata fra la L.N.D. e la CARIGE Assicurazioni s.p.a.

Pervengono a questa Lega, con notevole frequenza, segnalazioni da parte di Società che si vedono respinte dalle Amministrazioni Comunali del rispettivo territorio, con la motivazione che la polizza indicata in oggetto non sarebbe idonea alla tutela del caso, la possibilità di utilizzo degli impianti sportivi.

A tale riguardo, giova chiarire che il contratto relativo alla Responsabilità Civile verso terzi (RCT), stipulato dalla Lega Nazionale Dilettanti, garantisce da tutti i rischi le Società della L.N.D, le quali sono assicurate con polizza 'Responsabilità Civile verso terzi (RCT)', che si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, **per danni involontariamente cagionati a terzi** in conseguenza di un fatto accidentale, con massimali che superano 5 milioni di euro, verificatosi in relazione anche ai rischi di seguito riportati:

- i rischi derivanti dalla proprietà, uso, esercizio e **conduzione degli impianti**, le installazioni, le attrezzature e tutto il materiale necessario per lo svolgimento delle attività assicurate;
- i rischi derivanti dalla manutenzione e riparazione dei fabbricati e degli impianti sportivi;
- i rischi derivanti all'Assicurato dall'organizzazione di Tornei.

Tale polizza può essere presentata alla competente Amministrazione Comunale al fine di potersi vedere accordare l'uso e/o la gestione degli impianti sportivi idonei allo svolgimento delle finalità associative.

2.2. <u>CIRCOLARE N. 38 DELLA L.N.D. – UFFICIO STUDI TRIBUTARI</u>

Trascriviamo qui di seguito il testo integrale della Circolare n. 2/2010 dell'Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C., avente per oggetto "Nuove regole per la compensazione dei crediti IVA dal 1° Gennaio 2010".

UFFICIO STUDI TRIBUTARI CIRCOLARE N. 2 – 2010

Oggetto: Nuove regole per la compensazione dei crediti IVA dal 1° gennaio 2010 .

Con il D.L. n. 78/2009, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è stata introdotta, a partire dal 1° gennaio 2010 una nuova disciplina in materia di compensazione di crediti IVA.

Va preliminarmente fatto presente che la nuova disciplina si applica soltanto in relazione a crediti IVA superiori a € 10.000 e che non riguarda gli altri crediti (Irpef, Ires, Irap, contributi previdenziali o altro) che potranno continuare ad essere compensati nel rispetto delle regole finora vigenti; inoltre, la nuova disciplina non si applica nelle cd. compensazioni "verticali" del tributo IVA, e, cioè, in caso di utilizzo del credito IVA in detrazione per le liquidazioni periodiche mensili o trimestrali (e, quindi, potrà essere utilizzato, a prescindere dall'ammontare, già per la liquidazione del mese di gennaio 2010) o nel caso in cui il credito IVA viene chiesto a rimborso.

In sostanza la disciplina introdotta dal 1° gennaio 2010 si applica in caso di compensazioni IVA "orizzontali", cioè qualora il credito venga portato in compensazione con altri tributi, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando il modello F 24.

Tanto premesso, le nuove disposizioni stabiliscono che la compensazione cd. "**orizzontale**", relativa al credito annuale o infrannuale dell'IVA, per importi superiori a € 10.000, può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza per quello infrannuale.

Qualora il credito annuale da utilizzare in compensazione sia superiore a €15.000, l'utilizzo è possibile, a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA, sempre che su quest'ultima venga apposto il "visto di conformità" da parte di specifici soggetti ammessi al rilascio dello stesso visto (commercialisti, consulenti del lavoro, periti ed esperti tributari iscritti negli specifici ruoli).

In assenza del "visto", il contribuente non potrà operare la compensazione del credito IVA emergente al 31 dicembre 2009 con altri tributi.

Poiché la compensazione in argomento di importi superiori a 10.000 o a 15.000 non può aver luogo se non dopo aver presentato la dichiarazione dalla quale emerge il credito, è stata prevista la possibilità di inviare telematicamente la dichiarazione annuale IVA in forma autonoma, e, quindi, senza accorparla all' UNICO, a partire dal 1° febbraio 2010.

I contribuenti che presenteranno la dichiarazione IVA annuale entro il 28 febbraio, saranno esonerati dalla presentazione della comunicazione annuale dei dati IVA.

Le compensazioni di cui sopra possono essere effettuate **soltanto** in via telematica avvalendosi esclusivamente dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

Le deleghe di versamento possono essere trasmesse, come da provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 2009/185430 del 21 dicembre 2009:

- a) direttamente dai contribuenti mediante i canali Entratel o Fisconline;
- b) tramite gli intermediari abilitati al servizio Entratel.

Riepilogando:

- il credito annuale IVA contenuto nei limiti di € 10.000 può essere liberamente compensato utilizzando il modello F 24, già a partire dai versamenti da effettuare entro il 16 gennaio 2010 (rectius, 18 gennaio, cadendo di sabato il giorno 16), senza attendere la presentazione della dichiarazione annuale IVA. La compensazione è possibile con l'indicazione nel modello F 24 del codice tributo "6099" e dell'anno di riferimento "2009" per l'importo non superiore al credito che verrà indicato nella dichiarazione annuale IVA:
- il credito IVA contenuto tra i 10.000 ed i 15.000 euro può essere compensato nel modello 24 soltanto a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA; pertanto, qualora si fruisse della possibilità di presentare la dichiarazione entro il mese di febbraio 2010, il credito può essere compensato con i versamenti da effettuare entro il successivo 16 marzo:
- la compensazione del credito IVA superiore ai 15.000 euro, può essere effettuata soltanto se sulla dichiarazione annuale IVA è stato apposto il "visto di conformità".

La nuova disciplina ha previsto, poi, che se successivamente al rimborso od alla compensazione di imposte, viene notificato avviso di accertamento o di rettifica, il contribuente deve, nei successivi 60 giorni, versare all'ufficio le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate o compensate.

Sono, poi, state inasprite le sanzioni per l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute.

La sanzione prevista è dal 100 al 200% della misura dei crediti stessi ed è del 200% dei crediti compensati per chiunque utilizzi i crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute per un ammontare superiore a 50.000 euro per ciascun anno.

Per le suddette sanzioni non si rende applicabile il ricorso alla definizione agevolata (riduzione ad un quarto delle sanzioni indicate o irrogate, in caso di pagamento entro il termine per la presentazione del ricorso).

2.3. COMUNICATO UFFICIALE N. 87 DELLA L.N.D.

Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del C.U. n. 87 della L.N.D. riportante l'elenco dei nominativi dei Commissari di Campo della L.N.D. per la stagione sportiva 2009/2010:

NICCHIOTTI Andrea (Coordinatore)

BUONOCORE Catello (Vice Coordinatore)

VENERI Catullo (Segretario)

BIANCO Pierluigi

BOCCHINO Gerardo

BONIFAZI Giuliano

BORDINO Umberto

CAIAZZA Salvatore

CERAVOLO Vito

COLIA Emanuele				
DE FELICE Giuseppe				
FADDA Fabio				
FERRARO Giuseppe				
FIORETTI Angelo				
GEBBIA Antonio				
ISIDORO Pierpaolo				
LA SPINA Filippo				
MACCARI Luigi				
MANIERO Massimo				
MARCHESINI Otello				
MAZZA Massimo				
MAZZARELLI Luigi				
MONTEGIOVE Nando				
PELUSI Costantino				
PERISSINOTTO Armando				
RETTURA Marco				
RIZZELLO Antonio Massimiliano				
RUELLO Giovanni				
SALVETTI Giandomenico				
STANCO Ladislao				
TANELLI Mario				
TRANCHINA Angelo				
VENTRELLA Luigi				
PUBBLICATO IN ROMA IL 4 GENNAIO 2010				

CHIARENZA Marcello

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Massimo Ciaccolini

Carlo Tavecchio

2.4. CIRCOLARE N. 39 DELLA L.N.D.

Trascriviamo qui di seguito la Circolare n. 39 del 12/01/2010 della L.N.D. riportante copia della nota della F.I.G.C. sulle decisioni del Giudice di Ultima Istanza in materia di doping – Sig. Marco Ghiselli.

Oggetto: Decisione del Tribunale Nazionale Antidoping (ex G.U.I.)

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI assunta, in data 11 gennaio 2010, nei confronti della **Sig. Marco Ghiselli**. Con detta decisione è stata inflitta al Sig. **Ghiselli** la sanzione della squalifica a vita.

2.5. CIRCOLARE N. 40 DELLA L.N.D. – UFFICIO STUDI TRIBUTARI

Trascriviamo qui di seguito il testo integrale della Circolare n. 40 della L.N.D., riportante copia della Circolare n. 3 – 2010 dell'Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C. dell'11 gennaio 2010.

UFFICIO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 3 – 2010

Oggetto: Nuova disciplina IVA per i servizi intracomunitari dal 1° gennaio 2010

Dal 1° gennaio 2010 sono entrate in vigore le nuove regole in materia di Iva per i servizi intracomunitari, per i rimborsi dell'imposta ai soggetti passivi non residenti nonché per la redazione dei modelli Intrastat, recate dalle Direttive comunitarie, e recepite dall'Italia con apposito decreto legislativo in attesa di pubblicazione nella G.U..

Con Circolare n. 58/E del 31 dicembre 2009, l'Agenzia delle entrate ha fornito alcune indicazioni sulla nuova disciplina.

Si riportano, di seguito, le novità più rilevanti.

Per rendere più semplice e più sicura la tassazione dei servizi tra soggetti residenti (cd. "stabiliti") in Paesi diversi, comunitari ed extracomunitari, alla regola in vigore fino al 31 dicembre 2009, ancorata alla residenza del prestatore del servizio, viene aggiunta una nuova regola generale collegata alla residenza del committente se soggetto passivo IVA.

Al contrario, per le prestazioni rese a privati consumatori, si conferma come regola generale, quella della tassazione nel luogo di residenza del prestatore.

Viene introdotta una distinzione tra le prestazioni tra soggetti entrambi passivi IVA, cioè entrambi titolari di partita IVA, denominate "Business to Business", in breve B2B, e quelle tra soggetti dei quali colui che riceve il servizio è un consumatore finale, che non detrae l'IVA sugli acquisti, denominate "Business to Consumer", in breve B2C.

Per quanto riguarda le prestazioni "Business to Business" – B2B-, di servizi, cosiddetti generici, queste, dal 1° gennaio 2010 sono, di regola imponibili nello Stato di residenza del committente e non più in quello del prestatore, come prima previsto. Pertanto, in linea generale, i servizi forniti ad un soggetto passivo residente (stabilito) in un Paese diverso da quello in cui è stabilito il prestatore, devono seguire il meccanismo dell'inversione contabile ("reverse charge"), ossia il committente deve provvedere all'emissione dell'autofattura per i costi sostenuti.

Quindi, il committente italiano, soggetto passivo IVA, che riceve la prestazione da un soggetto passivo non residente in Italia, deve emettere autofattura (reverse charge).

Anche le intermediazioni sono soggette alla nuova disposizione generale, indipendentemente dalla territorialità dell'operazione sottostante.

La nuova disciplina (B2B) non si applica ad una serie di prestazioni di servizi per le quali, invece, si applicano criteri diversi a seconda della natura del servizio.

Trattasi di:

- servizi relativi agli immobili che restano soggetti ad IVA nel Paese ove è situato l'immobile;
- locazioni, anche finanziarie, noleggio e simili di mezzi di trasporto di breve durata (30 giorni) che sono soggette ad IVA nel paese ove il mezzo è messo a disposizione;

- servizi di ristorazione e catering che sono soggetti ad IVA nel Paese ove i servizi stessi sono materialmente resi;
- servizi relativi ad attività culturali, scientifiche, **sportive**, fiere ed esposizioni, che sono soggette ad IVA nel Paese ove è effettuato il servizio;
- servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione che sono soggetti ad IVA nel Paese ove è effettuato il servizio.

Le prestazioni di servizi rese da un soggetto passivo italiano nei confronti di un soggetto passivo stabilito in un altro Stato comunitario, che non sono soggette ad imposta in Italia, vanno comunque fatturate con l'indicazione di "operazione non soggetta" e del numero di partita IVA del cessionario/committente.

La nuova disciplina ha introdotto una importante innovazione nei confronti degli enti non commerciali. Essi devono emettere autofattura assolvendo l'imposta non solo per i servizi loro forniti nell'ambito dell'attività commerciale ma anche per i servizi loro forniti, in ambito dell'attività istituzionale, da prestatori non residenti in Italia.

L'ente non commerciale deve, però, sempre distinguere gli acquisti di servizi in ambito commerciale da quelli in ambito istituzionale dal momento che, per i servizi acquisiti in ambito commerciale, l'ente deve eseguire la registrazione nel registro delle fatture emesse e in quello degli acquisti (reverse charge), mentre per i servizi acquisiti in ambito istituzionale, l'ente deve procedere alla registrazione su apposito registro, come già accade per gli acquisti di beni intracomunitari in ambito istituzionale, e versare separatamente l'IVA relativa. Infatti, nell'acquisizione di servizi in ambito istituzionale, l'imposta, che dal 1°gennaio 2010 si applica nel Paese del committente, non è, comunque, detraibile per l'ente non commerciale committente. Pertanto, al momento della ricezione della fattura emessa dal prestatore (comunitario) del servizio senza l'indicazione dell'IVA, l'ente non commerciale, che acquisisce il servizio in ambito istituzionale, deve applicare e versare l'imposta relativa alla prestazione ricevuta, imposta che rimane un costo per l'ente.

Per le prestazioni di servizi generici Business to Consumer - B2C -, e, cioè, per le prestazioni di servizi rese da un soggetto passivo ad un soggetto privato stabilito in un Paese comunitario o extracomunitario, l'imposta si applica nel Paese di residenza (stabilimento) del prestatore del servizio.

Pertanto, nel caso di prestazione fornita dal soggetto passivo stabilito in Italia a soggetto privato non stabilito in Italia, l'IVA è dovuta nel nostro Paese, mentre se la prestazione è resa da un soggetto passivo non stabilito in Italia ad un soggetto privato italiano, l'IVA è dovuta nel Paese in cui è stabilito il prestatore del servizio.

E' stata introdotta l'obbligatorietà della presentazione degli elenchi Intrastat anche per i servizi (esclusi quelli esenti), sia resi che ricevuti. La presentazione può essere eseguita esclusivamente per via telematica. Va sottolineato che l'obbligo di presentazione dei modelli INTRA è esteso a tutti i soggetti (a prescindere dunque dall'effettuazione di acquisti o cessioni di beni intracomunitari) che hanno reso o ricevuto prestazioni di servizi intracomunitarie anche per una sola prestazione di servizio.

Riguardo alla frequenza della presentazione del modello (mensile/trimestrale) si attendono precisazioni dal decreto in corso di pubblicazione.

E' stata profondamente innovata la normativa relativa al rimborso dell'IVA pagata in un altro Paese comunitario. A partire dal 1° gennaio 2010, l'istanza deve essere presentata all'amministrazione fiscale dello Stato di residenza, in via esclusivamente telematica, tramite lo stato membro ove è stabilito il richiedente.

Pertanto, il soggetto passivo italiano che vanta il diritto al rimborso dell'IVA assolta in uno Stato della Comunità, deve richiedere il rimborso allo Stato estero presentando istanza all'Agenzia delle entrate competente in Italia, la quale provvederà ad inoltrare la richiesta del rimborso allo Stato membro. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate è individuato il competente ufficio dell'Agenzia e sono stabilite le modalità e i termini procedurali relativi alla richiesta.

Analogamente i soggetti passivi stabiliti in Stati membri che vantano rimborsi dell'IVA assolta in Italia, devono inoltrare la richiesta all'amministrazione fiscale del loro Paese.

Si allega al presente C.U. copia della Circolare n. 58/E del 31 dicembre 2009 dell'Agenzia delle entrate.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1. SEGRETERIA

3.1.1. LISTE SVINCOLO SUPLETTIVE

In allegato al presente Comunicato Ufficiale, di cui fa parte integrante, pubblichiamo il fascicolo relativo alla lista degli svincoli suplettivi Dicembre 2009.

4. TORNEO Juniores

4.1 RIUNIONE SOCIETA' S.G.S.

LUNEDI' 25 GENNAIO 2010 – ORE 17.30

presso la sede della delegazione di Via Divisione Garibaldi, 1/C

è indetta una riunione con le società interessate per la programmazione del Torneo Juniores per la stagione 2009/2010

ATTIVITA' AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

1. <u>COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA</u>

1.1. <u>VARIAZIONE RECAPITO POSTALE DEL COORDINAMENTO FEDERALE REGIONALE</u> SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Si comunica che è stata chiusa la casella postale 520; pertanto l'indirizzo a cui inviare la corrispondenza al Coordinamento Federale Regionale (ex Comitato Regionale S.G.S.) è il seguente:

F.I.G.C. – SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO COORDINAMENTO FEDERALE REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA

Via G. Carducci 22 34125 Trieste

Rimangono invariati il numero di telefono (040-766993) ed il numero di fax (040-7606444

Pubblicato ed affisso all'albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 20 gennaio 2010

Il Segretario - Francesco Sciusco -

Il Delegato Distrettuale - Emidio Zanier -

Allegati al C.U. nº 34/10

FRIULI VENEZIA GIULIA ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2009/2010

	MATR.	NOMINATIVO		DT.NASCITA	Ε	T.SVINCOLO	CODICE 1	E DENOMI	NAZIONE
1)) 5.882.428	AGOSTINIS	RUDY	23/09/1966	\$	17/12/2009	66.312	A.S.D.	FUS-CA
12)	5.361.020	BATTIGELLI	NICOLA	31/08/1982	\$	17/12/2009	50.640	A.S.D.	STELLA AZZURRA
32)	4.481.692	BORTOLOTTI	WILLIAM	9/05/1989	\$	17/12/2009	52.880	A.S.D.	TRASAGHIS
59)	4.165.609	CASALI	STEFANO	12/05/1986	\$	17/12/2009	60.655	A.S.D.	RIGOLATO
	5.152.606	CASANOVA DE MARC		15/10/1989	_	17/12/2009	59.581	A.S.D.	ARDITA
) 4.451.292	CASSUTTI	MICHAEL	15/12/1988		17/12/2009	3.300	A.S.	ARTA TERME
	1.570.946	CECCHINI	CARLO	4/11/1968	\$	17/12/2009	24.860	A.S.D.	LA DELIZIA
	3.664.284	CELLA	ALESSANDRO	7/01/1987		17/12/2009	55.670	A.S.D.	VILLA
	5.877.159	CIROTA	DANIELE	15/06/1980		17/12/2009	3.300	A.S.	ARTA TERME
) 5.432.250) 4.919.791	COLLAVINO COLLAVIZZA	GIANLUCA PAOLO	19/02/1972	\$	17/12/2009 17/12/2009	920.387 52.880	A.S.D.	IL CASTELLO TRASAGHIS
) 4.664.551	CONCINA	GIOVANNI	6/01/1969 26/10/1988	\$	17/12/2009	66.312	A.S.D.	FUS-CA
) 5.152.560	CONZATTI	ALESSANDRO	24/11/1979	\$	17/12/2009	50.640	A.S.D.	STELLA AZZURRA
	5.641.608	CONZATTI	VALTER	15/10/1966	\$	17/12/2009	920.387	A.S.D.	IL CASTELLO
) 5.612.464	COPETTI	FABRIZIO	4/04/1971		17/12/2009	920.387	A.S.D.	IL CASTELLO
) 5.878.469	COPETTI	MASSIMO	22/01/1974	\$	17/12/2009	920.387	A.S.D.	IL CASTELLO
87)	1.460.629	CORADAZZI	TIZIANO	22/11/1967	\$	17/12/2009	24.860	A.S.D.	LA DELIZIA
90)	5.871.203	CORRADO	MATTEO	13/09/1981	\$	17/12/2009	52.880	A.S.D.	TRASAGHIS
	5.377.636	COZZI	DENY	13/04/1986		17/12/2009	3.300	A.S.	ARTA TERME
102)	870.770	DANELON	CIRO	3/01/1961	\$	17/12/2009	24.860	A.S.D.	LA DELIZIA
	3.282.336	DE CILLIA	ERIK	30/07/1982	\$	17/12/2009	70.054	A.S.D.	LAUCO
) 4.315.299	DE CONTI	DEVIS	22/10/1988		17/12/2009	70.054	A.S.D.	LAUCO
	2.449.827	DEGANO	DENIS	11/01/1974	_	17/12/2009	55.670	A.S.D.	VILLA
	4.663.916 5.882.413	DELLA MEA	ALESSANDRO DAVIDE	7/08/1992	\$	17/12/2009 17/12/2009	31.240 24.860	A.S.D.	MOGGESE LA DELIZIA
	3.381.357	DEL SANTO DI DOI	MASSIMO	12/09/1971 10/08/1983	\$	17/12/2009	1.770	U.S.	AMARO
) 5.365.690	DI GALLO	LUCA	22/11/1969	\$	17/12/2009	1.770	U.S.	AMARO
	4.451.862	DIVICO	ERIK	18/09/1991	\$	17/12/2009	11.870	A.S.	CAVAZZO
	1.326.139	DOMINICI	LUCA	31/07/1966		17/12/2009	52.880	A.S.D.	TRASAGHIS
	4.460.849	D ORLANDO	MICHELE	26/06/1991	\$	17/12/2009	31.150	A.S.D.	MOBILIERI SUTRIO
	4.643.618	ERMAN	ERIK	22/07/1989	\$	17/12/2009	55.670	A.S.D.	VILLA
135)	2.229.200	FACHIN	ATTILIO	17/06/1971	\$	17/12/2009	24.860	A.S.D.	LA DELIZIA
136)	5.001.236	FADINI	STEFANO	27/09/1990	\$	17/12/2009	52.880	A.S.D.	TRASAGHIS
	2.884.491	FIORENZA	MARZIO	25/03/1979		17/12/2009	60.655	A.S.D.	RIGOLATO
	4.233.159	FOIS	MARCO	22/12/1982	\$	17/12/2009	1.770	U.S.	AMARO
	3.667.921	FRANCO	GIANNI	31/07/1985		17/12/2009	59.580	A.S.D.	ILLEGIANA
	3.675.288	FRUCH	DAVIDE	18/03/1985		17/12/2009	59.580	A.S.D.	ILLEGIANA
	3.433.651	FUSCO	GIACOMO	4/05/1982	\$	17/12/2009	66.312	A.S.D.	FUS-CA
	5.871.201	GIGANTE	SANDRO	17/07/1962	\$	17/12/2009	52.880	A.S.D.	TRASAGHIS
	5.641.241 3.005.394	GRESSANI GUSSETTI	SILVIO GIANLUCA	13/07/1982 30/01/1978	\$	17/12/2009 17/12/2009	70.054 60.655	A.S.D.	LAUCO RIGOLATO
	5.641.232	LENISA	EMMIO	3/05/1972	\$	17/12/2009	70.054	A.S.D.	LAUCO
	3.361.047	LENISA	NICO	13/11/1981		17/12/2009	16.580	A.S.D.	EDERA ENEMONZO
	3.032.970	LEONARDUZZI	DAVID	2/01/1980	\$	17/12/2009	50.640	A.S.D.	STELLA AZZURRA
	3.263.019	LEPRE	FEDERICO	3/06/1981	\$	17/12/2009	60.655	A.S.D.	RIGOLATO
) 5.878.478	LESTUZZI	CRISTIAN	20/08/1982		17/12/2009	31.240	A.S.D.	MOGGESE
210)	4.919.790	MARSICO	GABRIELE	17/06/1968	\$	17/12/2009	52.880	A.S.D.	TRASAGHIS
215)	5.886.878	MASSARINI	ALVISE	28/08/1968	\$	17/12/2009	66.312	A.S.D.	FUS-CA
	2.105.534	MECCHIA	STEFANO	30/04/1971	\$	17/12/2009	55.670	A.S.D.	VILLA
	3.559.307	MENIS	ANTONIO	18/10/1963		17/12/2009	50.640	A.S.D.	STELLA AZZURRA
	1.549.293	OLIVIERI	ERIK	1/11/1968	_	17/12/2009	60.655	A.S.D.	RIGOLATO
253)	5.639.623	PARUSSATTI	JACOPO	19/09/1979	\$	17/12/2009	66.312	A.S.D.	FUS-CA
	2.448.060	PICCO	BRUNO	28/03/1971	_	17/12/2009	1.770	U.S.	AMARO
	3.395.909 5.878.470	PILLER	RENZO SIMONE	11/11/1981	\$	17/12/2009 RITES.TO 17/12/2009	55.670 920.387	A.S.D.	VILLA
	5.642.046	PIVA PUPPA	MAURIZIO	15/10/1977 6/03/1978		17/12/2009	50.640		IL CASTELLO STELLA AZZURRA
) 3.381.358	PUPPINI	YORAN	30/09/1983		17/12/2009	11.870		CAVAZZO
	3.460.853	RISATTI	ANDREA	24/05/1981		17/12/2009	3.300		ARTA TERME
	3.106.231	RIZZI	EMANUELE	29/04/1970		17/12/2009	16.580	A.S.D.	EDERA ENEMONZO
	5.373.804	RODOLFI	RODOLFO	16/05/1975		17/12/2009	31.240	A.S.D.	MOGGESE
301)	1.572.012	SANNA	ANDREA	26/02/1967	\$	17/12/2009	55.670	A.S.D.	VILLA
306)	5.641.877	SCOMPARIN	CLAUDIO	18/03/1968		17/12/2009	52.880	A.S.D.	TRASAGHIS
	2.453.158	SEBASTIANUTTO	MANUEL	26/03/1973	\$	17/12/2009	60.655		RIGOLATO
	3.705.996	SIMKO	JAROSLAV	28/04/1961		17/12/2009	52.880	A.S.D.	TRASAGHIS
	3.750.414	TEMPESTI	GIANLUCA	29/07/1970		17/12/2009	920.387	A.S.D.	IL CASTELLO
	4.663.906	TOLAZZI	NICOLA	6/12/1988	\$	17/12/2009	31.240	A.S.D.	MOGGESE
	3.658.393	TOMAT	IGOR	27/06/1986		17/12/2009	59.580		
	4.652.285	TONDO	ABHINAV	25/12/1988		17/12/2009	3.300	A.S.	ARTA TERME
	3.427.291 2.775.633	UNFER	CHRISTIAN DIEGO	7/10/1984 19/01/1977	\$	17/12/2009 17/12/2009	59.580	A.S.D.	ILLEGIANA STELLA AZZURRA
) 5.649.903	ZANUSSI CESCO CASANOVA	DAVIDE	04/01/1999	\$ *Y	17/12/2009	50.640	A.S.D.	CALCIO SAPPADA
) 5.649.923	CHINESE	ROBERTO IVAN	03/03/2000	*Y	17/12/2009	64.000		VAL RESIA
	5.647.361	CORADAZZI	PATRICK	24/08/1999	*Y	17/12/2009	59.736		AUDAX
	6.531.691	COSTA	MANUEL	15/12/1999	*Y	17/12/2009	18.670	-	FOLGORE
	5.647.432	DE CANDIDO	FABIO	07/02/1999	*Y	17/12/2009	59.740	A.S.D.	CALCIO SAPPADA
	5.649.911	DEL FABBRO	CRISTIANO	29/03/2000	*Y	17/12/2009		A.S.D.	CALCIO SAPPADA
	5.649.909	DEL FABBRO	LUCA	07/10/1999	*Y	17/12/2009	59.740		CALCIO SAPPADA
	5.393.264	DEL FABBRO	MICHELE	12/01/1999	*Y	17/12/2009	59.740	A.S.D.	CALCIO SAPPADA
_	6.531.690	DEL FABRO	SAMUELE	26/11/1999	*Y	17/12/2009	18.670		FOLGORE
	6.513.575	DELLA MEA	LORENZO	30/05/1999	*Y	17/12/2009	64.000		VAL RESIA
	6.513.592	DI LENARDO	DANIEL	03/03/1999	*Y	17/12/2009	64.000		VAL RESIA
	5.393.267	DONDA	STEFANO	10/01/1999	*Y	17/12/2009	59.740		CALCIO SAPPADA
) 5.006.488) 6.531.687	DONDA FALCON	LUIGI RADAMES GILAS	05/05/1997 27/01/2000	*Y	17/12/2009 17/12/2009	75.528 18.670	A.S.D.	VILLA FOLGORE
	, 3.331.007	-11110011	711110	27,01,2000		11/12/2007	10.070		<u> </u>

MATR.	NOMINATIVO		DT.NASCITA	DT.SVINCOLO		CODICE E DENOMINAZIONE		
•								
55) 6.532.128	GALLIZIA	DENNIS	10/09/2000	*Y	17/12/2009	31.240 A.S.D.	MOGGESE	
60) 6.531.322	GRAZ	DAVIDE	05/03/2000	*Y	17/12/2009	59.740 A.S.D.	CALCIO SAPPADA	
67) 5.052.669	LIUT	MATTIA	03/05/1997	*Y	17/12/2009	75.528 A.S.D.	VILLA	
77) 5.404.845	NASSIVERA	MATTEO	04/06/1999	*Y	17/12/2009	59.736 POL.	AUDAX	
80) 5.647.433	PACHNER	ALESSIO	19/03/1999	*Y	17/12/2009	59.740 A.S.D.	CALCIO SAPPADA	
81) 5.649.919	PALLOBER	MATTIA	13/06/1999	*Y	17/12/2009	59.740 A.S.D.	CALCIO SAPPADA	
86) 6.531.658	PETRIS	MICHELE	13/09/1999	*Y	17/12/2009	18.670	FOLGORE	
87) 6.531.667	PICCO	ANDREA	07/01/2000	*Y	17/12/2009	18.670	FOLGORE	
94) 5.397.544	POLONIA	THOMAS	10/06/1999	*Y	17/12/2009	18.670	FOLGORE	
95) 6.531.326	PONTIL CESTE	FRANCO	03/01/1999	*Y	17/12/2009	59.740 A.S.D.	CALCIO SAPPADA	
96) 6.531.307	PONTIL FABBRO	DANIEL	24/10/1999	*Y	17/12/2009	59.740 A.S.D.	CALCIO SAPPADA	
97) 6.513.379	POPESCU	EDUARD	18/05/1999	*Y	17/12/2009	59.740 A.S.D.	CALCIO SAPPADA	
101) 5.649.920	ROMANIN	THOMAS	11/03/2000	*Y	17/12/2009	59.740 A.S.D.	CALCIO SAPPADA	
120) 5.647.325	VALENTE	LARISSA	30/09/1999	*Y	17/12/2009	64.000 A.S.D.	VAL RESIA	
121) 5.647.327	VALENTE	LUCREZIA	06/07/1998	*Y	17/12/2009	64.000 A.S.D.	VAL RESIA	
130) 5.647.425	ZAMPIERI	ILENIA	08/10/1999	*Y	17/12/2009	59.740 A.S.D.	CALCIO SAPPADA	
131) 6.513.587	ZANETTI	NICHOLAS	23/03/2000	*Y	17/12/2009	64.000 A.S.D.	VAL RESIA	

CIRCOLARE N. 58/E DEL 31 DICEMBRE 2009

OGGETTO: Disciplina IVA del luogo di prestazione dei servizi – Direttiva n.2008/8/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008

PREMESSA

La Direttiva n. 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008 (di seguito Direttiva Servizi) ha apportato rilevanti modifiche alla Direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 (di seguito Direttiva IVA), per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi. Le nuove regole, che incidono profondamente sulla territorialità delle prestazioni di servizi ai fini IVA,individuando lo Stato in cui una determinata prestazione di servizi deve essere assoggettata ad imposta, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010

Le principali novità introdotte possono essere così sintetizzate:

- 1. modifica della regola generale del luogo di tassazione dei servizi resi a soggetti passivi, per i quali si passa dal criterio della tassazione nel Paese di stabilimento del prestatore al criterio di tassazione nel Paese di stabilimento del cliente. Al contrario, per le prestazioni rese a privati consumatori si conferma, come regola generale, quella della tassazione nel Paese del prestatore;
- 2. conferma di talune deroghe già esistenti (che comportano l'applicazione degli stessi criteri di tassazione sia per le prestazioni rese a soggetti passivi, che a privati consumatori) concernenti
- a. le prestazioni di servizi relativi ad immobili,
- b. le prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili
- c. le prestazioni di trasporto passeggeri;
- 3. introduzione di nuove deroghe sia per le prestazioni rese a soggetti passivi che a privati consumatori, con riferimento alle prestazioni di ristorazione e catering, nonché alla locazione a breve termine dei mezzi di trasporto;
- 4. conservazione di talune deroghe vigenti, limitatamente ai servizi resi a privati consumatori, relative a prestazioni di servizi:
- a. di intermediazione,
- b. di trasporto di beni,
- c. relative a beni mobili materiali.
- d. di telecomunicazione, tele radiodiffusione e servizi resi tramite mezzi elettronici;
- 5. introduzione di una regola particolare per la locazione a lungo termine di mezzi di trasporto, resa a privati consumatori;
- 6. ampliamento della definizione di soggetto passivo ai fini della individuazione della territorialità dei servizi, che comporta che siano considerati tali anche
- a. gli enti non commerciali (individuati nel diritto interno
- dall'articolo 4, quarto comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633) anche quando agiscono nell'ambito dell'attività istituzionale,
- b. gli enti che non svolgono alcuna attività commerciale, ma che risultano già identificati ai fini IVA;
- 7. generalizzazione del principio in base al quale il committente nazionale
- soggetto passivo provvede agli obblighi contabili e di assolvimento dell'imposta per le prestazioni di servizio a lui rese da un soggetto passivo non stabilito e territorialmente rilevanti in Italia. Va, inoltre, rilevato che l'articolo 7 della Direttiva Servizi prevede che gli Stati membri adottino i necessari strumenti per conformarsi alle regole sopra descritte a partire dal 1° gennaio 2010. Al riguardo, occorre anche tener conto che il Consiglio dei Ministri in data 12 novembre 2009 ha proceduto all'esame preliminare del Decreto Legislativo concernente la "Attuazione delle direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE che modificano la direttiva

2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi stabiliti in

altro Stato membro, nonché il sistema comune dell'IVA per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie". Su tale provvedimento, peraltro, relativamente alle regole generali di tassazione dei servizi, le competenti commissioni della Camera e del Senato non hanno formulato osservazioni particolari.

Ciò stante, considerato che alcune delle disposizioni contenute nella Direttiva Servizi risultano sufficientemente dettagliate e tali da consentirne la diretta applicazione almeno per ciò che riguarda le regole generali, nelle more dell'adozione del formale provvedimento di recepimento delle norme comunitarie nell'ordinamento interno, si forniscono di seguito istruzioni operative di massima, sulla base delle norme contenute nella ripetuta direttiva che appaiono oggettivamente suscettibili di immediata applicazione. Ciò allo scopo di evitare che si verifichino fenomeni di doppia tassazione o di detassazione in contrasto con i

dettami dell'IVA e con un coerente funzionamento del mercato interno, che potrebbero emergere qualora dal 1° gennaio 2010 in Italia si continuassero ad applicare le previgenti norme.

Si ritiene opportuno, infine, precisare che le norme comunitarie oggetto delle presenti istruzioni costituiscono di fatto un superamento delle vigenti disposizioni nazionali, contenute nel DPR n. 633 del 1972, con particolare riferimento all'articolo 7 e 17, nonché nell'articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6 del DL n. 331 del 1993, che risultano incompatibili con le nuove regole dettate dalla Direttiva Servizi. La scrivente si riserva, comunque, di fornire ulteriori più dettagliati chiarimenti in materia dopo l'introduzione, nell'ordinamento nazionale, delle disposizioni di recepimento della direttiva servizi. Per una più agevole lettura si fa presente che nel prosieguo si farà riferimento agli articoli della Direttiva IVA (direttiva 2006/112/CE), come emendati dalla Direttiva 2008/8/CE.

1. LE NUOVE REGOLE SUL LUOGO DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI

Come anticipato in premessa, la Direttiva Servizi ha modificato le regole relative al luogo delle prestazioni di servizi rese ai soggetti passivi, rendendo di norma tali servizi tassabili nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario

A decorrere dal 1° gennaio 2010, infatti, le prestazioni di servizi cosiddette generiche, per le quali, cioè, non sono previste specifiche deroghe ai criteri di territorialità, rese a soggetti passivi (comunemente detti rapporti *Business to Business* o B2B) si considerano territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato se rese a soggetti passivi stabiliti in Italia (c.d. criterio del *luogo del committente* previsto dall'articolo 44 della Direttiva IVA). Va, tuttavia, considerato che sulla base degli articoli 43 e 44 della Direttiva IVA, ai fini della tassazione delle prestazioni di servizio si considerano sempre soggetti passivi:

- i soggetti che esercitano attività di impresa, arte o professione, per le prestazioni ricevute in relazione a tali attività:
- i soggetti passivi che effettuano, accanto ad operazioni soggette all'imposta, anche operazioni non rientranti nell'ambito del campo applicativo del tributo ai sensi dell'articolo 2 della Direttiva 2006/112/CE. In relazione alla disciplina nazionale, rientrano in tale categoria gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, anche quando agiscono al di fuori della sfera delle attività commerciali o agricole;
- gli enti non soggetti passivi che sono già identificati ai fini del tributo. Con riferimento alle disposizioni nazionali, rientrano in questo ambito gli enti che, avendo realizzato nel corso dell'anno solare precedente, ovvero nel corso dell'anno, acquisti di beni provenienti da un altro Stato membro per un ammontare superiore a 10.000 euro, sono stati obbligati a chiedere l'attribuzione di un numero di partita IVA, allo scopo di assoggettare ad IVA in Italia tali acquisti intracomunitari (come previsto dall'articolo 38 del D.L. n. 331 del 1993 convertito dalla legge n. 427 del 1993). Sono, altresì, considerati soggetti passivi gli stessi enti che anche al di sotto di tale soglia hanno optato per l'applicazione dell'imposta in Italia sugli acquisti intracomunitari e che a tale motivo dispongono di un numero di partita IVA (articolo 38,comma 6, del D.L. citato). Il fatto stesso di possedere tale numero identificativo, anche se non attribuisce la qualifica di soggetto passivo in senso proprio, fa sì che non debba più distinguersi se il committente ha ricevuto una determinata prestazione nell'ambito della propria attività istituzionale o economica in quanto la tassazione avviene comunque in Italia. E' bene precisare che nei casi predetti tali soggetti, benché assimilati agli operatori economici ai fini della territorialità del tributo, non potranno esercitare il diritto a detrazione in quanto trattasi comunque di acquisti effettuati al di fuori dell'esercizio di attività commerciale.

Di contro, i servizi generici prestati a persone che non sono soggetti passivi o prestati a soggetti passivi per il proprio uso personale o per quello dei propri dipendenti (comunemente detti rapporti *Business to Consumer* o B2C), continuano ad essere assoggettati ad imposizione nel territorio dello Stato se forniti da soggetti passivi stabiliti in Italia (c.d. criterio del *luogo del prestatore* previsto dall'articolo 45 della Direttiva IVA).

Per meglio comprendere l'ambito oggettivo delle nuove disposizioni, si ritiene opportuno fornire una elencazione delle fattispecie che dal 1° gennaio 2010 devono considerarsi tassabili in relazione alla regola del committente, tenuto conto dei profili di diversità che presentano rispetto alle regole vigenti fino al 31 dicembre 2009. A tal fine si precisa che devono considerarsi territorialmente rilevanti in Italia se resi a soggetti passivi (nei sensi sopra detti) stabiliti in Italia e come tali rientranti nell'ambito applicativo dell'IVA:

- i servizi già definiti come generici, ivi compresi quelli complessi e indifferenziati, non individuati (a tutto il 2009) in altre categorie;
- le prestazioni di trasporto di beni, comprendendo in tale ambito i trasporti nazionali, quelli intracomunitari e quelli internazionali;
- le prestazioni rese in attività accessorie ai trasporti di beni (carico, scarico e trasbordo merci);
- le prestazioni di qualsiasi genere su beni mobili materiali, ovunque rese, ed indipendentemente dall'uscita fisica dei beni, al termine della prestazione, dallo Stato in cui la stessa viene eseguita, in particolar modo nel caso di prestazione resa in altro Stato comunitario;
- le prestazioni di intermediazione, ovunque eseguite;
- le locazioni a lungo termine (diverse da quelle a breve termine di cui si dirà più avanti) di mezzi di trasporto;
- le seguenti prestazioni di servizi, già disciplinate dall'articolo 7, quarto comma, lett. d) del DPR n. 633 del 1972, indipendentemente da dove siano materialmente utilizzate:
- prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto;
- prestazioni di servizi relative a cessioni di diritti immateriali redevances, royalties, diritti di autore, e simili;
- prestazioni pubblicitarie;
- prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale, comprese quelle di formazione e di addestramento del personale;
- prestazioni di elaborazione e fornitura di dati e simili;
- prestazioni di interpreti e traduttori;
- prestazioni di servizi di telecomunicazione, di radiodiffusione e di televisione;
- prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici;
- prestazioni relative ad operazioni bancarie, finanziarie e assicurative;
- prestazioni relative a prestiti di personale;
- concessione dell'accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica,

servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e fornitura di altri servizi direttamente collegati:

aitii seivizi unettamente conegati,

– cessioni di contratti relativi alle prestazioni di sportivi professionisti.

E' evidente, che le suddette prestazioni, qualora siano rese a soggetti passivi stabiliti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari, sono da considerare fuori del campo di applicazione dell'IVA, per carenza del requisito territoriale.

2. DEROGHE AI PRINCIPI GENERALI DI TERRITORIALITÀ.

In deroga ai principi generali enunciati nel precedente paragrafo, la Direttiva Servizi ha introdotto particolari criteri derogatori per alcune categorie di prestazioni, come di seguito descritto.

2.1 Deroghe previste sia per i rapporti B2B che per i rapporti B2C

Si considerano effettuate nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla qualifica soggettiva del committente. Al riguardo, come sopra detto, appare opportuno distinguere le fattispecie per le quali già opera una analoga deroga (e per le quali vanno riconfermati sia le norme vigenti, che la relativa prassi) e quelle fattispecie derogatorie che si presentano come novità.

2.1.1 Deroghe già vigenti

Trattasi delle fattispecie disciplinate dall'art. 7, quarto comma, lettere a) e c), nonché di talune contenute nella lettera b):

- a) prestazioni di servizi relative a beni immobili, incluse le prestazioni di periti e di agenti immobiliari, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, quali campi di vacanza o terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni tendenti a preparare o coordinare l'esecuzione dei lavori edili, come ad esempio le prestazioni fornite dagli architetti e dagli uffici di sorveglianza. Queste prestazioni si considerano rilevanti in Italia quando l'immobile è situato nel territorio dello Stato (articolo 47 della Direttiva IVA);
- b) prestazioni di trasporto passeggeri rilevanti in Italia in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato (articolo 48 della Direttiva IVA);

c) prestazioni di servizi relative ad attività culturali, artistiche, **sportive**, scientifiche, educative, ricreative e simili, quali fiere ed esposizioni, ivi compresi i servizi prestati dagli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti: si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attività sono ivi materialmente svolte (articolo 53 della Direttiva IVA).

2.1.2 Nuove fattispecie derogatorie

Le seguenti prestazioni non hanno fino al 31 dicembre 2009 una propria qualificazione e sono considerate territorialmente rilevanti, in linea di massima, nel Paese in cui è stabilito il prestatore. Le modifiche introdotte dalla Direttiva Servizi hanno lo scopo di attribuire rilievo al luogo in cui il servizio può considerarsi realmente consumato.

Trattasi in particolare di:

- a) prestazioni di servizi di ristorazione e di *catering* diverse da quelle di cui alla successiva lettera b): si considerano tassabili in Italia quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato (articolo 55 della Direttiva IVA);
- b) prestazioni di ristorazione e di *catering* materialmente rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità: si considerano soggette all'imposta in Italia se il luogo di partenza del trasporto è situato nel territorio dello Stato (articolo 57 della Direttiva IVA). Occorre precisare che, come specificato dallo stesso articolo 57 della Direttiva IVA, «si considera *parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità* la parte di trasporto effettuata senza scalo fuori della Comunità tra il luogo di partenza e il luogo di arrivo del trasporto di passeggeri».
- «Luogo di partenza di un trasporto di passeggeri è il primo punto di imbarco di passeggeri previsto nella Comunità, eventualmente dopo uno scalo fuori della Comunità». «Luogo di arrivo di un trasporto di passeggeri è l'ultimo punto di sbarco previsto nella Comunità, per passeggeri imbarcati nella Comunità, eventualmente prima di uno scalo fuori della Comunità». « Per il trasporto andata e ritorno, il percorso di ritorno è considerato come un trasporto distinto». Si ritiene opportuno sottolineare che, qualora la prestazione di ristorazione e catering sia resa nel corso di un trasporto non intracomunitario, l'operazione si considererà territorialmente rilevante secondo la regola enunciata nella precedente lettera a), per cui sarà rilevante in Italia se materialmente eseguita nel territorio (acque nazionali o spazio aereo nazionale) dello Stato;
- c) prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto: si considerano territorialmente rilevanti in Italia quando i mezzi di trasporto sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato (articolo 56 della Direttiva IVA). Il predetto articolo 56 precisa, altresì, che «per *noleggio a breve termine* si intende il possesso o l'uso ininterrotto del mezzo di trasporto durante un periodo non superiore a trenta giorni e, per quanto riguarda i natanti, non superiore a novanta giorni».

2.2 Deroghe previste esclusivamente per i rapporti B2C

In deroga al principio generale di cui all'articolo 45 della Direttiva IVA (tassazione nel Paese di stabilimento del prestatore), si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi:

- a) le prestazioni di intermediazione in nome e per conto del cliente, quando le operazioni oggetto dell'intermediazione si considerano effettuate nel territorio dello Stato (articolo 46 della Direttiva IVA), previsione già contenuta nell'art. 7, quarto comma, lett. f-quinquies), del DPR n. 633 del 1972;
- b) le prestazioni di trasporto di beni diverse dal trasporto intracomunitario, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato (articolo 49 della Direttiva IVA), previsione già contenuta nell'art. 7, quarto comma, lett. c), del DPR n. 633 del 1972:
- c) le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni, quando il luogo di partenza è situato nel territorio dello Stato (articolo 50 della Direttiva IVA), previsione già contenuta nell'art. 40, comma 5, del DL n. 331 del 1993;
- d) le prestazioni di lavorazione, nonché le perizie, relative a beni mobili materiali e le operazioni rese in attività accessorie ai trasporti, quali quelle di carico, scarico, movimentazione e simili, quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato (articolo 54 della Direttiva IVA), previsione già contenuta nell'art. 7, quarto comma, lett. b), del DPR n. 633 del 1972;
- e) le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici da soggetti stabiliti al di fuori del territorio della Comunità, quando il committente è stabilito, domiciliato o abitualmente residente nel territorio dello Stato (articolo 58 della Direttiva IVA), previsione già contenuta nell'art. 7, quarto comma, lett. f-ter), del DPR n. 633 del 1972;
- f) le prestazioni di telecomunicazione e di tele radio diffusione, rese da soggetti stabiliti al di fuori del territorio della Comunità quando il committente è stabilito, domiciliato o abitualmente residente nel territorio dello Stato (ar. 59 ter della Direttiva IVA). La nuova disposizione in parte si discosta da quanto già previsto nell'art. 7, quarto comma, lettere f-quater), del DPR n. 633 del 1972, adottando un più razionale criterio di tassazione delle operazioni.

Per converso, sempre in deroga al principio generale di cui all'articolo 45 della Direttiva IVA (tassazione nel luogo del prestatore), non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le seguenti prestazioni di servizi, quando sono rese a committenti non soggetti passivi stabiliti fuori della Comunità (art. 59 della Direttiva IVA):

- a) le prestazioni di cessioni e concessioni di diritti di autore, brevetti, diritti di licenza, marchi di fabbrica e di commercio e altri diritti analoghi;
- b) le prestazioni pubblicitarie;
- c) le prestazioni fornite da consulenti, ingegneri, uffici studi, avvocati, periti contabili e altre prestazioni analoghe, nonché quelle di elaborazione e fornitura di informazioni;
- d) le operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione ed escluse le locazioni di casseforti;
- e) la messa a disposizione del personale;
- f) le prestazioni derivanti da contratti di locazione di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto;
- g) la concessione dell'accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, il servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e la fornitura di altri servizi direttamente collegati;
- h) i servizi di telecomunicazione e di tele radio diffusione;
- i) i servizi prestati per via elettronica;
- l) le prestazioni di servizi inerenti all'obbligo di non esercitare interamente o parzialmente un'attività o un diritto di cui alle lettere precedenti.

3. OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI.

Ai sensi dell'articolo 196 della Direttiva, il contribuente italiano è tenuto ad osservare gli obblighi di fatturazione e assolvimento dell'imposta se il servizio, territorialmente rilevante nello Stato, è reso da un soggetto non residente.

Quindi, secondo la nuova disciplina in caso di prestazione di servizi rilevante ai fini IVA in Italia, effettuata da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato nei confronti di un soggetto passivo ivi stabilito, tutti gli adempimenti relativi all'applicazione dell'imposta gravano sul committente soggetto passivo.

Tali regole, che pongono obblighi in capo al soggetto passivo residente, non si applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti di soggetti non residenti, qualora le stesse siano rese o ricevute per il tramite di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

In pratica, se il soggetto non residente possiede in Italia una stabile organizzazione per il cui tramite effettua o riceve operazioni in Italia, gli obblighi ed i diritti sono esercitati da tale stabile.

A tale riguardo, si rammenta che, a seguito delle modifiche apportate al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 dall'articolo 11 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, il soggetto non residente che possiede una stabile in Italia non può procedere alla identificazione diretta e non può nominare un rappresentante fiscale.

Si fa presente, inoltre, che il meccanismo dell'inversione contabile, attraverso il quale il committente residente adempie agli obblighi d'imposta, non può trovare applicazione quando il committente del servizio territorialmente rilevante non è soggetto passivo ai fini dell'IVA (nei sensi di cui si è detto al precedente paragrafo 1).


In tale eventualità, pertanto, il soggetto non residente - che rende la prestazione di servizi territorialmente rilevante nei confronti di un privato – deve adempiere agli obblighi d'imposta procedendo ad identificarsi direttamente ovvero nominando un rappresentante fiscale.

Analogamente, nei rapporti, aventi ad oggetto operazioni territorialmente rilevanti in Italia, tra soggetti non residenti che non dispongano di una stabile organizzazione in Italia, il prestatore non residente dovrà provvedere all'identificazione diretta o alla nomina del rappresentante fiscale per adempiere, attraverso le modalità ordinarie, agli obblighi d'imposta.

Naturalmente, sulla base delle regole sopra riportate, il soggetto passivo stabilito in Italia che renda ad un soggetto passivo non residente una prestazione di servizi non rilevante territorialmente nel nostro Stato deve emettere una fattura senza applicazione dell'IVA.

Si ricorda, infine, che l'art. 262 della Direttiva IVA, al primo comma, lettera c), impone l'obbligo ai soggetti che prestano servizi nei confronti di soggetti passivi o enti identificati ai fini IVA in altri Stati membri di riepilogare tali prestazioni in un apposito elenco sulla falsa riga degli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie di beni. La disposizione, comunque, non riguarda le prestazioni che non risultano soggette ad imposta nel Paese in cui l'operazione è territorialmente rilevante.

Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente circolare vengano applicati con uniformità.





RAPPRESENTATIVA - TORNEO DELLE PROVINCE 2008/2009